

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DESIGN FOR ALL ITALIA

TITOLO I

Denominazione - sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede Via XXV Aprile, 33, 25040 Gianico (BS), un'associazione che assume la denominazione di "Design for All Italia".

L'Associazione può costituire nel territorio italiano, su proposta del Consiglio Direttivo, per il perseguimento degli scopi associativi e per servire i migliori interessi dell'Associazione medesima, una o più sezioni, filiali, sedi operative e/o sezioni periferiche, non munite di rappresentanza stabile.

Il Nome e il Marchio dell'Associazione sono coperti da copyright©. Si possono usare unicamente con il permesso del Consiglio Direttivo e in maniera da esso stabilita. Ogni socio può rendere pubblico - anche nella sua attività professionale - la sua condizione di membro dell'Associazione.

L'Associazione è Member Organisation italiana dell'EIDD-Design for All Europe (infra chiamata anche semplicemente (EIDD), di cui riconosce gli statuti e gli scopi, come riportato nel titolo VIII del presente Statuto.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'Associazione è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro e promuove le proprie finalità ai vari livelli, locale, regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione ha per finalità di promuovere, diffondere e comunicare nella società la teoria e la pratica del "Design for All" (d'ora innanzi in sigla DfA) come strumento di valorizzazione della diversità, dell'uguaglianza e dell'inclusione sociale, contribuendo al generale miglioramento delle condizioni di vita, individuali e collettive, e dell'ambiente.

L'Associazione raggiunge il proprio scopo svolgendo inter alia le seguenti attività:

- a. collaborare con Istituti Nazionali e Stranieri con interessi ed obiettivi simili o con Organizzazioni associative analoghe e, se del caso, aderire alle stesse;
- b. aderire e partecipare ai programmi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni nazionali e internazionali in favore dell'inclusione sociale, della diversità umana e dell'uguaglianza;
- c. promuovere, comunicare e diffondere la teoria e la pratica del DfA per e con le parti interessate, per esempio le persone con disabilità e/o anziane, il governo italiano, le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti pubblici e privati, i progettisti, i professionisti e le loro associazioni, l'opinione pubblica in generale;
- d. promuovere l'adozione delle politiche culturali, sociali, economiche e dei processi d'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, idonei a consentire l'inclusione sociale;
- e. intraprendere, direttamente o indirettamente, studi e diffondere informazioni ed esempi di buone pratiche di DfA;
- f. organizzare, direttamente o indirettamente, dibattiti, convegni ed attività di stampa e d'informazione;
- g. provvedere all'informazione, alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla consulenza riferiti al DfA, anche per mezzo della fornitura, diretta o indiretta, di appositi servizi, nonché realizzando tutte le iniziative che possano essere di interesse comune per gli associati con particolare riferimento agli scopi indicati;
- h. promuovere progetti DfA al livello nazionale italiano;
- i. organizzare corsi e seminari per professionisti e studenti, altri gruppi professionali e non professionali e per le parti interessate all'inclusione sociale;
- j. organizzare incontri nazionali ed internazionali per progettisti, utenti, professionisti, associazioni, enti e altre parti interessate a favorire lo scambio di esperienze e migliorare gli standard generali;
- k. patrocinare e organizzare concorsi e premi di design divulgando i risultati;
- l. patrocinare e organizzare mostre, pubblicare e distribuire informazioni ed ogni altra documentazione inerente l'attività dell'Associazione.

TITOLO III

Associati

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, specificando la categoria di socio a cui vuole aderire e le motivazioni relative, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema valido, e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, si darà comunicazione al richiedente che acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati, a seguito del pagamento delle quota associativa. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare e ricevere informazioni sulle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. Gli associati sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - al pagamento della quota associativa annuale, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

Articolo 7

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo in funzione della tipologia di socio. Le categorie di soci sono:

- a. Socio Junior (under 35): Progettisti ed altre figure, persone fisiche under 35 che sostengono gli obiettivi e le attività dell'Associazione e versano annualmente le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.
- b. Socio Ordinario: Progettisti ed altre figure, persone fisiche che sostengono gli obiettivi e le attività dell'Associazione e versano annualmente le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.
- c. Socio Professionale: Soci già iscritti come ordinari che dimostrano di avere adeguata formazione ed essere attivi nella realizzazione di interventi DfA.
- d. Socio Sostenitore: Associazioni, scuole, fondazioni, aziende e enti che contribuiscono con elargizioni, donazioni o attività alla promozione dell'Associazione.
- e. Socio Onorario: Personalità italiane e straniere del mondo della progettazione, cultura, arte, professioni, aziende e istituzioni che promuovono la cultura del progetto inclusivo e le attività collegate.

Le quote associative devono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno. Per i nuovi soci, la quota è dovuta al momento dell'ammissione e vale per l'anno in cui l'ammissione stessa è stata deliberata, salvo non sia versata nell'ultimo trimestre e quindi valida per l'anno in corso e il successivo.

Le quote associative non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di recesso del socio, né in caso di scioglimento dell'associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa entro l'assemblea annuale ordinaria comporta la perdita automatica della qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo provvede ad aggiornare l'elenco dei soci.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie ai fini e agli scopi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del direttivo al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (qualora eletto).

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati, tra cui:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Consiglieri.

L'Assemblea può eleggere uno o più Consiglieri sostituti che subentrano in caso di dimissioni o impossibilità di qualsiasi genere di uno dei membri del Consiglio Direttivo. I Consiglieri sostituti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire gruppi di lavoro tematici o funzionali formati da soci per perseguire specifici obiettivi dell'Associazione. Le modalità di funzionamento di tali gruppi di lavoro sono definite dal Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le cariche e i gruppi di lavoro sono gratuiti.

Assemblea

Articolo 14

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di comunicazione cartacea o telematica purché idonea ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla

chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e eventuali consiglieri : tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti o i sostituti eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, L'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti

associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Il Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Organo di Controllo

Articolo 22

Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare un organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche tra i non associati, e resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve essere professionista, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

Spetta all'Organo di Controllo controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.

In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con

almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti secondo i fini dell'Associazione.

TITOLO VIII

EIDD - Design for All Europe

Articolo 25

L'Associazione è Member Organisation italiana dell'EIDD - Design for All Europe. Per questo motivo, partecipa a pieno titolo e attivamente ai lavori ed alle attività dell'EIDD, contribuendone concretamente al raggiungimento degli scopi. L'associazione inoltre collabora attivamente all'organizzazione di riunioni, iniziative, eventi ecc. di livello internazionale dell'EIDD che abbiano luogo in Italia. Nel caso in cui l'Associazione non possa collaborare in queste iniziative internazionali dell'EIDD per motivi di forza maggiore, farà comunque il possibile per facilitarne l'esecuzione.

L'Associazione è rappresentata nella General Assembly e nelle eventuali altre adunanze delle Member Organization dell'EIDD da un Delegato, nominato dal Consiglio Direttivo:

- a. presenziare alla General Assembly e alle eventuali altre adunanze delle Member Organization EIDD e darvi un rapporto accurato, previamente concordato con il Consiglio, sulle attività e sui programmi dell'Associazione;
- b. presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione ove viene convocato, e darvi un rapporto accurato sui programmi e sulle attività dell'EIDD;
- c. ricevere e far tradurre in italiano i punti salienti dei verbali delle Assemblee Generali dell'EIDD, perché i soci dell'Associazione possano essere tutti ben informati;

- d. ricevere e far tradurre in italiano le Dichiarazioni, Atti Finali e altre pubblicazioni politiche dell'EIDD, per favorirne la diffusione tra i soci dell'Associazione e tra il grande pubblico italiano; in ogni momento assicurare il mantenimento della buona immagine dell'Associazione in seno all'EIDD;
- e. mantenere il massimo riserbo nei rapporti riservati tra l'Associazione ed EIDD;
- f. mantenere un archivio completo della documentazione relativa ai rapporti tra l'Associazione ed EIDD, darne libera e completa visione ai membri del Consiglio Direttivo a semplice richiesta e passarlo al prossimo incaricato senza nulla togliere o tralasciare.
- g. le spese di viaggio, vitto e alloggio del Delegato in EIDD per la presenza nella General Assembly e nelle eventuali altre adunanze delle Member Organization EIDD sono coperte dall'Associazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il Delegato in EIDD ha l'obbligo di ridurre al massimo le spese.

Norma finale

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.